

**PROGRAMMA di
RIMBORSO SPESE MEDICHE (RSM) 2020
in regime assicurativo con Poste Assicura e rete sanitaria
Poste Protezione e attuato tramite la Cassa Sanitaria
CASPIE**

validità **01/1/2020 - 31/12/2020**

cfr. documento aziendale D1557

NOVITA' PROGRAMMA RIMBORSO SPESE MEDICHE 2020

La Banca garantisce al Personale un Programma di rimborso delle spese mediche sostenute a seguito di malattia, infortunio e medicina preventiva, in regime assicurativo con **POSTE ASSICURA** per il tramite della **Cassa di Assistenza Sanitaria CASPIE**.

Limitatamente al Piano Cure dentarie (Disciplinare F), viene mantenuta la precedente modalità dell'auto-assicurazione in cui si prevede che le prestazioni vengano erogate entro le sole disponibilità finanziarie destinate allo scopo all'inizio di ciascuna annualità e secondo quanto previsto dalla normativa (disciplinari).

Le prestazioni relative al Piano destinato al Personale in servizio (ed in Fondo di Solidarietà) sono riportate in dettaglio nei Disciplinari specificatamente dedicati alle categorie di appartenenza e disponibili nell'area personale accessibile da www.caspieonline.it:

- _ Dirigenti – Disciplinare A;
- _ Quadri Direttivi di 3° e 4° livello - Disciplinare B;
- _ Aree Professionali e Quadri Direttivi di 1° e 2° livello - Disciplinare C;
- _ per tutte le categorie "Prestazioni odontoiatriche" – Disciplinare F.

Il Piano prevede il pagamento delle prestazioni oggetto dell'assistenza con le seguenti modalità:

- **Prestazioni effettuate in regime di convenzione diretta con le strutture della rete Poste Protezione** visualizzabile in www.caspieonline.it -> rete sanitaria: sono corrisposte dalla Compagnia assicuratrice direttamente alle Strutture nei limiti del massimale cioè della spesa massima rimborsabile prevista a termini di Disciplinare per la prestazione effettuata; all'assistito resta l'onere di regolare alla citata Struttura l'eventuale quota prevista per franchigia e/o scoperto.
- **Prestazioni effettuate fuori regime di convenzione diretta:** le spese sostenute dall'assistito vengono rimborsate al netto dell'eventuale franchigia e/o scoperto, nei limiti del massimale, cioè della spesa massima rimborsabile prevista a termini di Disciplinare per la prestazione effettuata.
-

La Compagnia Assicuratrice provvede a riconoscere agli assistiti le somme ammesse a rimborso a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dell'interessato, ovvero sul conto corrente indicato nell'area personale del portale CASPIE.

CASPIE provvede a pubblicare, nell'area riservata personale del sito www.caspieonline.it:

- Richiesta di Rimborso -> Prospetto Liquidativo 2020: un prospetto liquidativo aggiornato riportante i dettagli dei rimborsi effettuati nel corso dell'annualità assicurativa;
- Anagrafica -> Attestazione contributi anno precedente: un documento attestante i contributi versati per la copertura dei familiari NON a carico da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi.

NUCLEO FAMILIARE ASSISTITO

Il contributo corrisposto dalla Banca MPS al Fondo consente l'attivazione delle prestazioni previste dal Programma Rimborso Spese Mediche in favore del dipendente e - se fiscalmente a carico - del proprio coniuge e dei figli.

Il nucleo familiare da prendere in considerazione ai fini del Programma RSM, oltre al dipendente, **comprende esclusivamente:**

- **Coniuge convivente (cioè RICOMPRESO NELLO STATO FAMIGLIA DEL DIPENDENTE) e non legalmente o effettivamente separato;**
- **Figli conviventi (cioè RICOMPRESI NELLO STATO FAMIGLIA DEL DIPENDENTE), oppure anche non conviventi se a carico fiscalmente; copertura estendibile anche in caso di affidamento /adozione;**
- **persona convivente more uxorio.**

Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che percepiscono un reddito annuo lordo non superiore a Euro 2.840,51 eccetto per i figli sino a 24 anni di età per i quali il limite viene innalzato a 4.000 euro; **la ' persona convivente more uxorio' è sempre considerata non a carico fiscalmente.**

Non è possibile inserire altri familiari, anche se conviventi ed a carico del dipendente, quali per esempio i genitori, i figli dell'altro coniuge o della 'persona convivente more uxorio', i suoceri, i fratelli, le sorelle, i nipoti, ecc.

Nei casi in cui entrambi i genitori siano dipendenti MPS la segnalazione dei figli deve essere effettuata da entrambi per non perdere i relativi benefici (es. massimali)

Per consentirne la copertura assicurativa è necessario che ogni dipendente comunichi i nominativi dei familiari a proprio carico fiscale.

A partire dal 20.01.2020, accedendo al portale www.caspieonline.it - > area riservata, è possibile visualizzare la propria posizione ed il nucleo familiare assicurato, riproposto in continuità così come risultava al 31.12.2019.

Qualora il dipendente non dovesse accedere all'applicativo per l'aggiornamento/conferma del nucleo assistito, la copertura verrà riconosciuta al dipendente capo-nucleo e ai suoi familiari già inclusi (fiscalmente a carico o meno) nel nucleo assicurato al 31.12.2019.

NOVITA' 2020

Il termine ultimo per effettuare le operazioni di inserimento dei familiari è **il 16 FEBBRAIO 2020** e dovrà avvenire **ESCLUSIVAMENTE** sul sito:

Dopo il **16 FEBBRAIO 2020**, sarà possibile inserire nuovi nominativi nel proprio nucleo familiare solo in caso di nascita di figli, di matrimonio o di inizio della convivenza; l'estensione della copertura assicurativa ad un familiare può essere effettuata entro 30 giorni dall'evento **ESCLUSIVAMENTE** inoltrando alla casella di posta **anagrafica@caspie.it** l'apposito modulo scaricabile dal sito **www.caspieonline.it**.

I dipendenti assunti dopo il **16 febbraio 2020** dovranno richiedere entro la fine del mese successivo a quello di entrata, pena la decadenza, l'inserimento dei familiari conviventi a carico e non a carico, con decorrenza dalla data di assunzione.

ESTENSIONE DELLA COPERTURA

Il dipendente ha altresì la facoltà di estendere la copertura assicurativa, con contributo proprio, anche ai familiari conviventi non a carico, purché ricompresi nel grado di parentela di cui ai precedenti alinea e nello stato di famiglia del dipendente medesimo (coniuge - ancorché non convivente, convivente more uxorio, figli).

Nel caso in cui di un nucleo facciano parte più di un familiare non a carico l'estensione delle garanzie si rende possibile a condizione che tutti vengano inseriti nella copertura assicurativa. La composizione del nucleo familiare ed il requisito del carico fiscale devono essere accertati al momento della decorrenza delle prestazioni (1.1.2020).

ATTENZIONE

Con riferimento ai familiari **fiscalmente non a carico**:

- la copertura prevede una durata minima di adesione al Piano di 3 anni continuativi a partire dal 2019; di conseguenza i familiari inclusi in assistenza nel 2019 vengono automaticamente confermati per il 2020;
- in caso di esclusione dal Piano al termine delle tre annualità, non è possibile l'inserimento del familiare non a carico negli anni successivi; l'adesione al Programma dei familiari fiscalmente non a carico deve avvenire senza soluzione di continuità, pena la decadenza al diritto di inclusione al Piano;
- eventuali modifiche al nucleo familiare assicurato, laddove consentito, devono essere comunicate scrivendo a **anagrafica@caspie.it**;
- il versamento del contributo annuale previsto per l'inclusione del familiare fiscalmente non a carico effettuato a favore di CASPIE mediante autorizzazione di addebito in conto corrente, sarà trattato dalla Cassa secondo le normative fiscali di riferimento. L'attestazione dei contributi versati nell'anno precedente (da conservare ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi) è disponibile nel portale **www.caspieonline.it** -> area riservata – anagrafica.

Le possibilità di esclusione anticipata rispetto alla scadenza 2021 del familiare non a carico eventualmente inserito nel 2019 sono riferite alle seguenti casistiche: separazione o divorzio, uscita dallo stato di famiglia, adesione ad una copertura sanitaria collettiva da parte del datore di lavoro, reddito percepito inferiore al minimo per esser considerati non a carico, decesso. Il contributo annuo per inserire **ogni familiare non a carico** è stato fissato in:

- **Euro 450,00 per Aree Professionali, QD1 e QD2;**
- **Euro 750,00 per QD3 e QD4;**
- **Euro 950 per i Dirigenti.**

LA RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO PER I FAMILIARI NON A CARICO, DEVE ESSERE SEGNALATA DIRETTAMENTE A CASPIE SUL SITO WWW.CASPIEONLINE.IT, CONTESTUALMENTE ALLA SEGNALAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE PREVIA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI AUTORIZZAZIONE SEPA. EVENTUALI MODIFICHE DELLE MODALITA' DI ADDEBITO DEL CONTRIBUTO PER I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE COMUNICATE A CASPIE ENTRO IL 16.02.2020 SCRIVENDO A anagrafica@caspie.it .

ASPETTIFISCALI

- Il contributo che la Banca corrisponde alla Cassa **per il dipendente, coniuge e figli a carico** NON costituisce reddito e pertanto non viene assoggettato a trattenute previdenziali e fiscali;
- Il contributo eventualmente corrisposto dal dipendente per estendere la copertura alla **persona convivente "more uxorio"** non può essere portato in abbattimento dell'imponibile fiscale.
- il contributo eventualmente corrisposto dal dipendente per estendere la copertura ai familiari conviventi fiscalmente non a carico viene versato dall'assistito attraverso addebito in conto corrente e successivamente portato in deduzione dal reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi;
- le liquidazioni dei rimborsi relativi a spese mediche (di cui alle previsioni dei Disciplinari A, B, C) verranno disposte dalla Compagnia Assicuratrice, mentre i rimborsi delle spese mediche per cure dentarie (di cui alle previsioni del Discipinare F) verranno disposte da CASPIE; dette somme non possono essere inserite nell'ammontare delle spese sanitarie, per le quali spetta la detrazione d'imposta tempo per tempo vigente, in sede di dichiarazione annuale dei redditi;
- la detrazione di cui sopra spetta soltanto per la parte non rimborsata delle spese mediche; è pertanto necessario conservare le comunicazioni ed il prospetto liquidativo disponibile con le quali l'ente liquidatore certifica le somme rimborsate e le franchigie/scoperti applicati;
- i rimborsi riconosciuti dalla Cassa sanitaria o dalla Compagnia assicuratrice per le spese sostenute dalla persona convivente 'more uxorio' possono invece essere inseriti tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione tempo per tempo vigente;
- la documentazione deve essere presentata fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di Legge (ad es. con marca da bollo applicata, ecc.).

INVIO RICHIESTE DI RIMBORSO

Il dipendente deve presentare la richiesta di rimborso per spese effettuate nell'anno 2020 il prima possibile e comunque non oltre il 31 gennaio 2021 avvalendosi:

- **DEL SITO WEB DELLA CASPIE (WWW.CASPIEONLINE.IT) CHE CONSENTE DI INVIARE LA DOCUMENTAZIONE SCANNERIZZATA, ACCORCIANDO I TEMPI E AZZERANDO I POSSIBILI DISGUIDI DI SPEDIZIONE.** Non occorre inviare conferme cartacee né originali.

NUMERO VERDE CASPIE: 800 254 313 – tasto 6

SITO INTERNET: www.caspieonline.it

MAIL:

rimborsi@caspie.it

autorizzazioni@caspieonline.it

convenzioni@caspieonline.it

webcaspie@caspie.it

anagrafica@caspie.it

reclami@caspie.it

Tramite il sito internet www.caspieonline.it, dopo essersi registrati, è possibile:

- **inviare le richieste di rimborso delle spese sostenute, evitando l'invio cartaceo;**
- **aggiornare il nucleo familiare che si intende includere in copertura**
- **consultare le pratiche inviate, il prospetto riepilogativo dei rimborsi effettuati, i massimali residui, il nucleo familiare assistito e la normativa di riferimento;**
- **modificare il proprio indirizzo** al quale far recapitare dalla CASPIE le eventuali comunicazioni nonché le coordinate del conto corrente sul quale accreditare i rimborsi.

CONSIGLIAMO OVVIAMENTE AI COLLEGHI LA LETTURA ATTENTA DELLA CIRCOLARE AZIENDALE D 1557 APPENA PUBBLICATA E DEI RELATIVI DISCIPLINARI.